

Collegamento corrispettivi e pos: si attende il servizio web

A partire dal 2026, i soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi devono abbinare i propri **registratori telematici** ai mezzi di pagamento elettronico utilizzati (es. POS, app di pagamento). Tuttavia, sebbene l'obbligo sia in vigore dal 1° gennaio, per la relativa attuazione è prevista una fase transitoria, non essendo ancora disponibile il servizio web che consente il collegamento tra gli strumenti.

Si ricorda che l'obbligo in parola è disposto dall'art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, il quale stabilisce "che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre **collegato** allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici".

Con riguardo all'**ambito applicativo**, è stato chiarito che restano escluse dall'obbligo di collegamento attività come quelle di cui alla Tabella C, allegata al DPR 633/72, che sono esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (*cf.* risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025).

Nel caso specifico, l'obbligo è stato escluso per un'associazione che organizzava fiere ed esposizioni e i cui corrispettivi erano documentabili mediante titoli di accesso o in alternativa mediante scontrini manuali.

Per quanto riguarda le **modalità** di attuazione, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha stabilito che il collegamento tra gli strumenti di

pagamento e quelli di certificazione non è di natura fisica, ma consiste nell'associare, tramite apposite funzionalità web, i dati identificativi dei dispositivi utilizzati.

Tuttavia, il **servizio web** che consentirà tale abbinamento sarà reso disponibile soltanto in un momento successivo, indicativamente all'inizio del mese di marzo 2026 (*cfr.* comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025).

Sono quindi previsti termini differenziati per l'adempimento nella **fase iniziale**:

- per gli strumenti di pagamento per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, l'obbligo va adempiuto entro **45 giorni** dalla data di messa a disposizione del citato servizio web;
- per gli strumenti in rapporto ai quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del **secondo mese successivo** alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l'ultimo giorno lavorativo di tale mese (es. per uno strumento disponibile dal 2 febbraio 2026, il collegamento potrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile 2026, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97).

Come si è visto, dunque, sebbene l'obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento elettronico e registratori decorra dal 1° gennaio 2026, l'adempimento è rinviato secondo i termini appena ricordati.

Occorre però considerare che, dal 1° gennaio 2026, l'art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015 prevede anche che i dati dei **pagamenti elettronici** siano memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi. A tale riguardo, il citato provvedimento n.

424470/2025 ha stabilito che:

- la **memorizzazione** dei dati di pagamento elettronico è eseguita in modo puntuale al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel **documento commerciale** le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
- la **trasmissione** è effettuata giornalmente in forma aggregata, in conformità alle specifiche tecniche già valide ai fini dell'invio dei corrispettivi.

A partire dal 1° gennaio 2026 dunque, la rilevazione e l'invio dei dati di pagamento elettronico appaiono **obbligatorî**, essendo peraltro efficaci, dalla medesima data, le relative disposizioni sanzionatorie. Infatti, l'art. 11 comma 2-*quinqües* del DLgs. 471/97 (come modificato dall'art. 1 comma 75 della L. 207/2024) stabilisce che la **sanzione** pari a **100 euro**, prevista per ciascuna omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA (entro un massimo di 1.000 euro mensili), si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione e invio dei dati di pagamento elettronico.

È stato evidenziato come, nel nuovo contesto, la non corretta **indicazione del mezzo di pagamento** (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS), anche se dovuto ad **errore** incolpevole dell'esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile (*cfr.* interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). L'Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che in tali ipotesi, ove l'errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.

(MF/ms)